

Pattuizione di massimo scoperto e rinvio all'uso piazza prima dell'entrata in vigore della trasparenza bancaria

Cassazione civile, Sez. I, 4 dicembre 2013, n. 27118. Pres. Ceccherini, Est. Di Amato.

Contratti bancari – stipulati anche prima del 1992 – uso piazza – nullità ex art. 1346 c.c. – commissione di massimo scoperto – rapportata all'uso piazza – nullità.

Anche prima dell'entrata in vigore della legge sulla trasparenza (n. 154/1992), il rinvio contrattuale all'«uso piazza» risultava nullo per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. Perciò, è senz'altro nulla la pattuizione di massimo scoperto, quale che sia il tempo in cui sia stata stipulata, che rapporta la misura della sua applicazione alle «condizioni generalmente applicate su piazza nel periodo». (Aldo Angelo Dolmetta – Riproduzione riservata)

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2 febbraio 2006 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città in data 23 luglio 2001, riduceva da L. 73.614.389 a L. 58.732.082 la somma dovuta da G.F. e da G.G. in relazione al saldo debitore del conto corrente intrattenuto dalla prima, dal 27 febbraio 1990 al 9 aprile 1997, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e garantito con fideiussione dal secondo.

In particolare, per quanto ancora interessa, la Corte di appello - premessa l'esposizione dei motivi di appello e tra essi quello relativo alla domanda di restituzione dei titoli il cui importo era stato prima accreditato sul conto e poi stornato. ovvero alternativamente di risarcimento dei danni per la mancata restituzione osservava che: 1) l'applicazione del tasso di interessi dell'11,75%, anzichè del 10,50% come secondo gli appellanti era stato convenuto, doveva ritenersi legittima "atteso che, non essendovi stata contestazione da parte dei G., è da ritenere che con tale loro comportamento essi accettarono tacitamente l'applicazione di tale tasso nella suindicata misura, stabilita peraltro dalla L. n. 154 del 1992, art. 4"; 2) la doglianza relativa alla applicazione di commissioni di massimo scoperto non concordate era infondata poichè il c.t.u. aveva accertato che quelle applicate non si discostavano da quelle generalmente applicate su piazza nel periodo de quo.

G.F. e G. propongono ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. resiste con controricorso illustrato anche con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 1284 c.c., comma 3, nonchè il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello erroneamente aveva affermato la legittimità del tasso d'interesse dell'11,75%, senza considerare che, da un lato, l'art. 1284 c.c., prevede la pattuizione scritta degli interessi in misura superiore a quella legale e che, d'altro canto, tale previsione era confermata dalla L. n. 152 del 1992, art. 4, comma 1;

inoltre, la clausola contrattuale che rinviava la misura degli interessi agli usi di piazza doveva ritenersi nulla.

Il motivo è inammissibile. Risulta dalla sentenza impugnata, ed il punto non è stato oggetto di censura, che gli odierni ricorrenti hanno contestato l'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello convenuto, pari al 10,50%. In questa sede, pertanto, non può trovare ingresso, in quanto nuova, la questione relativa alla nullità di un rinvio agli usi di piazza, che richiederebbe un non consentito accertamento di fatto.

Il giudizio deve essere, pertanto, limitato alla legittimità dell'applicazione dell'interesse dell'11,75% anziché del convenuto 10,50%. In proposito, trovano applicazione le disposizioni dettate dalla L. n. 154 del 1992, all'art. 4, comma 2, ("L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente") e all'art. 6, comma 5, che prevede l'obbligo di comunicazione al cliente della variazione sfavorevole e la facoltà di quest'ultimo di recedere dal contratto, nonché, dopo l'abrogazione di dette norme, dalle analoghe disposizioni dettate dall'art. 117, comma 5, e D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 118. Sulla inosservanza di tali disposizioni nulla è stato, tuttavia, dedotto dai ricorrenti, che propongono inammissibilmente soltanto la predetta questione della nullità del rinvio agli usi di piazza.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1418 e 1283 c.c., lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto legittima l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, pur in mancanza di una specifica pattuizione, soltanto sul rilievo che le commissioni applicate non si discostavano da quelle usualmente praticate su piazza nel periodo.

Il motivo è fondato. Invero, indipendentemente dalla natura assunta nel contratto de quo dalla commissione di massimo scoperto (accessorio che si aggiunge agli interessi passivi sulle somme utilizzate dal cliente accreditato ovvero remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, come oggi è espressamente previsto dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117 bis, introdotto dal D.L. n. 201 del 2011, e modificato dal D.L. n. 29 del 2012) può dirsi certa l'erroneità del riferimento alle condizioni applicate su piazza. Prima dell'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, un eventuale rinvio del contratto all'uso di piazza rendeva l'eventuale pattuizione nulla per indeterminatezza, come la giurisprudenza ormai consolidata ha ripetutamente affermato con riferimento agli interessi (e plurimis Cass. 28 marzo 2002, n. 4490; Cass. 18 settembre 2003, n. 13739).

Dopo l'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, "i contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati" (art. 4, comma 1) e le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte (art. 4, comma 3) e si applicano "gli altri prezzi e condizioni resi pubblici" (art. 5, lett. b), secondo una disciplina ribadita, nella sua formulazione originaria, applicabile *ratione temporis*, dal D.Lgs. n. 385 del 1992, art. 117. Ne consegue l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima l'applicazione delle commissioni su massimo scoperto in quanto le stesse "non si discosta(va)no da quelle generalmente applicate su piazza nel periodo de quo" Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte di appello aveva omissis ogni pronuncia sulla loro domanda tesa ad ottenere la restituzione dei titoli il

cui importo era stato prima accreditato e poi stornato dal conto corrente, ovvero alternativamente il risarcimento dei danni.

Il motivo è fondato. Risulta dalla stessa sentenza impugnata (pag. 3) la proposizione della domanda sulla quale la Corte di appello non si è pronunciata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso ed accoglie gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2013

IL CASO.it